

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

Nel ricorso, presentato in data 14 gennaio 2020 le ricorrenti espongono i seguenti fatti:

- di essere cointestatari di n. 1 BFP della serie "P", sottoscritto in data 15 dicembre 1989;
- che la stima effettuata dall'intermediario non corrisponde all'importo dovuto ove si consideri che non tiene conto dei rendimenti indicati sul retro del titolo, atteso che il timbro apposto modificativo dei tassi riguarda solo i primi venti anni.

Chiedono, pertanto, che il Collegio disponga che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo della serie "P" ("Q/P") per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno al netto delle ritenute fiscali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente, nel ricordare che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari e delle previsioni normative, osserva che:

- con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è la "Q", istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986;
- il buono è stato sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente alla precedente serie "P", sul quale risulta apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti sino al 20° anno applicandosi, invece, dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente;



- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo della serie "Q" ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati.

Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Parte ricorrente produce in giudizio n. 1 BFP, sottoscritto in data 15 dicembre 1989, nel periodo in cui risultava in collocazione la serie "Q".

Il titolo risulta emesso su un modulo della serie P su cui è stato apposto un timbro in cui sono aggiornati i rendimenti sino al ventesimo anno mentre mancano le nuove condizioni per il periodo successivo.

Ai fini della decisione della controversia trovano applicazione i seguenti principi:

- i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito di talché la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica ma è integrata, ex art. 1339 e 1374 c.c., dalla legge (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; Collegio di Roma, decisione n. 19042/2018);

- l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie";

- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);

- l'affidamento viene meno allorché il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti (Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);

- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P", sui quali sia stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio, evidenziando la continuità di alcune pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019 Cass. Sez. Un. n. 13979/2007), ha affermato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Alla luce dei richiamati principi, non avendo l'intermediario incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (manca la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), si è ingenerato nella parte ricorrente l'affidamento in ordine alla efficacia dei rendimenti apposti sul retro del titolo, ed il ricorso è, pertanto, meritevole di accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12193 del 08 luglio 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall' emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA